

## Misure di sostegno al sistema produttivo a seguito dell'emergenza Coronavirus

### Prime proposte di Confindustria

Confindustria ritiene che i necessari interventi straordinari per contrastare l'epidemia del Coronavirus non debbano limitare in modo irragionevole l'esercizio delle attività economiche e, pertanto, auspica una *governance* efficiente e coordinata dalla Presidenza del Consiglio, che eviti misure estemporanee e frammentate da parte delle diverse Autorità coinvolte.

Ad esempio, nell'ambito della logistica, è indispensabile prevedere modalità operative e forme di coordinamento per assicurare la movimentazione delle merci su tutto il territorio nazionale.

In linea generale, resta prioritario – anche per tutelare l'immagine nel nostro Paese a livello internazionale ed evitare barriere non tariffarie sul nostro export – il mantenimento dell'operatività delle imprese, garantendo continuità nei flussi di approvvigionamento e di distribuzione, nonché interventi specifici sulle dinamiche occupazionali (es. ammortizzatori sociali), anche al di fuori della cd. zona rossa.

Inoltre, è necessario un continuo confronto con i rappresentanti delle imprese per addivenire a decisioni efficaci e condivise per il sostegno alle attività produttive, che stanno già subendo ripercussioni negative legate all'epidemia.

#### **A) Sospensione di termini**

Vanno disposti la sospensione e il differimento dei termini di versamenti e adempimenti di natura tributaria, compresi quelli relativi alle imposte locali, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria aventi scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio e la data che decreterà la fine dello stato di emergenza (il primo Decreto del Ministro delle Finanze ha, per il momento, utilmente disposto la sospensione dei termini scadenti fino al 31 marzo 2020).

A tal fine, l'auspicio di Confindustria è che con i provvedimenti che saranno adottati, ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 6/2020, si possa definire il perimetro di applicazione e dei soggetti interessati dalle misure emergenziali di natura economica, in modo da garantire un efficace sostegno alle difficoltà economiche che le circostanze sanitarie stanno producendo.

Con riguardo alle ritenute fiscali - anche alla luce di quanto già disposto con il Decreto del Ministro delle Finanze, adottato il 24 febbraio scorso - sarebbe quanto mai opportuno ed urgente rendere omogenea la platea dei soggetti nei cui confronti opera la sospensione dall'effettuazione delle stesse. In particolare, onde evitare distorsioni dall'applicazione della misura appena varata, i sostituti di imposta, ovunque residenti, dovrebbero essere messi nella condizione di non operare le ritenute alla fonte nei confronti dei contribuenti (specie lavoratori dipendenti) sottoposti a misure restrittive di cui all'articolo 1, comma 1, del DL n. 6/2020, sempreché gli stessi ne facciano una specifica richiesta.

I termini da sospendere:

- versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL
- adempimenti in materia di salute e sicurezza adempimenti in materia di salute e sicurezza (es. scadenza aggiornamento della formazione) e scadenze delle certificazioni abilitative al lavoro (es. PES, PAV, PEI, primo soccorso, spazi confinati, antincendio, h2s, amianto, lavori in quota, preposti, imbracatori e segnalatori, utilizzo macchinari);

- adempimenti verso l'INPS e il Ministero del lavoro (es. termini di decadenza dalla domanda di CIGO e CIGS, obblighi di assunzione ai sensi della legge n. 68/1999) e verso l'INAIL (es. autoliquidazione, OT23, bando ISI)
- effettuazione delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato e sui compensi erogati
- versamento degli importi iscritti a ruolo, anche oggetto di rateizzazione, con scadenza nel periodo della sospensione derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione o da accertamenti esecutivi
- versamento degli importi dovuti per effetto di accertamento con adesione, definizione delle sanzioni, definizione dei processi verbali di constatazione e degli inviti al contraddittorio, reclamo e mediazione tributaria, conciliazione giudiziale
- versamento degli importi dovuti per effetto dell'adesione alle misure in materia di pacificazione fiscale di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
- versamenti periodici IVA
- adempimenti dichiarativi e comunicativi IVA (in particolare, dichiarazione IVA annuale, comunicazioni liquidazioni periodiche, esterometro, qualora la sospensione si protragga oltre marzo)
- adempimenti di documentazione fiscale ai fini IVA relativi ad operazioni effettuate prima dell'adozione del DL n. 6/2020 (fatturazione)
- invio dell'elenco riepilogativo INTRASTAT
- trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
- trasmissione delle Certificazioni Uniche (cd. CU 2020) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019
- comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati utili, riferiti all'anno precedente, ai sensi dell'articolo 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991;
- notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni
- sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa
- adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni indicati nell'allegato 1 del citato DPCM, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'evento epidemiologico rappresentino almeno il cinquanta per cento del capitale sociale
- termini dei processi civili e amministrativi e di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 23 febbraio 2020

## B) Misure di sostegno al lavoro

In tema di **cassa integrazione**

- Riconoscimento dell'ordine dell'Autorità (misure per contenimento dell'epidemia) come evento oggettivamente non evitabile ai fini della individuazione della causale di cassa integrazione e, quindi, con esclusione del versamento del contributo addizionale per tutti i settori (compreso quello edile), del calcolo del periodo richiesto nella durata massima fruibile di ammortizzatori sociali e ai fini della prova della probabilità di ripresa dell'attività lavorativa per la cassa integrazione
- Semplificazione della procedura per il riconoscimento della cassa integrazione (sul modello dell'automatismo del ricorso al lavoro agile)
- Riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga alla vigente normativa, a copertura di tutte le imprese e tutti i lavoratori dipendenti non destinatari degli strumenti di sostegno al reddito a regime e degli strumenti di sostegno al reddito riconosciuti dai Fondi di integrazione salariale
- Riconoscimento del trattamento di CIG a tutti i lavoratori impossibilitati a raggiungere la sede di lavoro, a causa delle ordinanze che limitano la mobilità dei lavoratori
- Necessità di evitare che i provvedimenti delle Autorità (centrali e territoriali) qualificano l'assenza dei lavoratori come "malattia" in modo automatico (es. Ordinanza del Sindaco di Piacenza)

Ulteriori temi rilevanti

- In tema di **adozione delle misure igieniche da parte delle imprese**, formalizzare che non si tratta di adempimenti collocati all'interno del D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza, bensì di iniziative precauzionali, secondo le indicazioni dell'OMS
- In tema di **aeroporti**, adottare procedure e tutele specifiche per il personale aeroportuale
- In tema di **relazione con i lavoratori**, necessità di contemperare il divieto previsto dall'art 5 dello Statuto dei lavoratori in capo al datore di lavoro di effettuare accertamenti sullo stato di salute del lavoratore con l'esigenza di accertare, anche sul luogo di lavoro, la presenza di eventuali situazioni a rischio contagio
- Chiarire alcuni **dubbi interpretativi** relativi alle misure adottate (es. ampiezza e modalità della chiusura degli esercizi commerciali, *smart working*, comportamento dei lavoratori nell'ambito dei servizi collegati a quelli essenziali - es TLC). In particolare, prevedere che la comunicazione di avvio dello *smart working* nelle zone interessate dal DPCM possa essere effettuata entro 20 giorni dall'avvio della prestazione in modalità *smart working*

## C) Misure di natura finanziaria

### 1) **Misure per gli operatori operanti nelle zone sottoposte a restrizioni dell'esercizio dell'attività economica**

- Attivazione moratoria dei mutui in base al Protocollo ABI-Protezione Civile sulle calamità naturali
- Copertura della quota interessi delle rate sospese (da valutare la possibilità di utilizzare risorse regionali)

- Accesso al Fondo di Garanzia per le PMI senza valutazione, con copertura all'80% e gratis, anche attraverso sezioni regionali del Fondo
- Conferma della copertura del Fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni sospese o allungate
- Plafond CDP di provvista alle banche per il finanziamento delle PMI

## 2) Misure per il sostegno dei settori e delle filiere a vario titolo interessati e danneggiati, direttamente o indirettamente, dall'emergenza

- Accordo con ABI per la sospensione e l'allungamento dei mutui in essere alla data dell'Accordo stesso
- Accesso al Fondo di Garanzia per le PMI per le imprese colpite senza valutazione, con copertura all'80% e gratis. Possibile anche attraverso sezioni regionali del Fondo
- Per facilitare l'utilizzo del Fondo di Garanzia a copertura delle esigenze delle imprese colpite serve inoltre:
  - Rapida attivazione della sezione speciale mid-cap introdotta dal DL Crescita. Contestualmente la sezione va modificata, prevedendo che per la stessa siano previste le stesse commissioni previste in via generale per l'operatività del Fondo (gratis per le imprese colpite dal coronavirus) e riducendo da 10 a 5 anni il limite minimo della durata dei finanziamenti garantiti
  - Innalzamento – al di fuori dell'operatività della sezione speciale mid-cap – dell'importo massimo garantito dal Fondo a 3,5 milioni per tutte le operazioni e non solo a quelle di portafoglio
  - Eliminazione della commissione di mancato perfezionamento delle operazioni (300 euro) che rallenta la presentazione delle domande
  - Conferma della copertura del Fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni sospese o allungate
- Potenziamento della Nuova Sabatini per le imprese colpite
- Plafond CDP di provvista alle banche per il finanziamento delle PMI

## D) Esenzioni

Per sostenere imprese e lavoratori, sarebbe opportuno prevedere delle esenzioni; in particolare:

- **Tassazione sussidi, erogazioni, aiuti ai dipendenti:** fino al termine del periodo di sospensione, deve essere disposta la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dei i sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori interessati dalle restrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
- **Imposta di bollo e imposta di registro:** le persone fisiche oggetto delle restrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'allegato 1 del citato DPCM, dovrebbero

essere esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione

#### **E) Riconoscimento causa di forza maggiore, misure di carattere indennitario e rinvio delle misure di allerta**

- Occorre chiarire che i provvedimenti adottati dall'Autorità pubblica (es. Governo, Regioni, Comuni) per contenere l'emergenza epidemiologica da CODIV – 19, c.d. Coronavirus sono da considerarsi **causa di forza maggiore** ai fini della disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218, 1256, 1258, 1463 e 1464 del codice civile). Pertanto, dovrebbe stabilirsi con certezza l'esclusione della responsabilità del debitore che, per effetto dei citati provvedimenti di contenimento, ritardi ovvero non esegua l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. Analoghi esoneri da responsabilità andrebbero riconosciuti anche per gli operatori che, pur non essendo direttamente interessati dalle misure di contenimento disposte dall'Autorità pubblica, ne subiscono indirettamente gli effetti, riscontrando condizioni di impossibilità oggettiva ovvero di eccessiva onerosità nella gestione delle normali attività
- In funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica, è necessario individuare **strumenti di natura indennitaria** per il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici incisi, direttamente o indirettamente, dalle misure di contenimento del rischio e definire i criteri di individuazione dei danni e di valutazione, certificazione e verifica degli indennizzi. A tal fine, sarebbe opportuno avviare quanto prima un'interlocuzione con la Commissione europea per le necessarie autorizzazioni comunitarie richieste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato
- Occorre prorogare ad agosto 2021 l'entrata in vigore delle **misure di allerta** previste dal Codice della crisi per tutte le imprese, in quanto la contrazione dell'attività economica generata dagli eventi epidemiologici rischia di avere effetti negativi significativi sulla liquidità delle imprese e, quindi, di alterare l'impatto degli indicatori della crisi previsti dalla nuova disciplina fallimentare

#### **F) Misure urgenti per specifici settori strategici**

Ferma restando la necessità di interventi di sostegno all'intero sistema produttivo, dalle prime ricognizioni si registrano particolari difficoltà in alcuni settori strategici: **turismo, trasporti e logistica, sistema fieristico**. Per tali settori – fortemente condizionati dalle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia - sarebbero necessari interventi urgenti (es. voucher per la partecipazione alle fiere) per consentire di superare nell'immediatezza il forte impatto negativo del Coronavirus.

In particolare, in tema di trasporti e logistica, è necessario:

- includere nella normativa e nella regolamentazione attuativa le esigenze di continuità logistica e produttiva, per la concessione di eventuali deroghe, controllate e limitate, alla sospensione delle attività di trasporto da e verso le zone sottoposte a regime di isolamento;
- definire linee-guida operative per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di movimentazione delle merci e di carico/scarico dei mezzi di trasporto.

Infine, andrebbero adottate con urgenza esclusioni specifiche dalle misure di contenimento per le imprese con **processi a ciclo continuo**, che richiedono la presenza obbligatoria di personale per garantire la sicurezza degli impianti.